

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2401 del 12/05/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2558 DEL 23/05/2018 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 ĩ DITTA: BIFFI ITALIA SRL. ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2489 del 09/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno dodici MAGGIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 2558 DEL 23/05/2018 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 – DITTA: BIFFI ITALIA SRL.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE ATTUATORI E RELATIVI SISTEMI DI CONTROLLO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2558 del 23/05/2018, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13/2018 (prot. Suap n. 20501 del 02/07/2018, acquisito al prot. Arpae n. 10634 del 05/07/2018), per l'attività di "*produzione attuatori e relativi sistemi di controllo*" svolta dalla ditta "BIFFI ITALIA SRL", con sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Strada Biffi n. 165, (C.F. 01018580330), nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Loc. Caselle San Pietro n. 420, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- con nota prot. n. 137573 del 05/09/2019 questo SAC ha preso atto di quanto comunicato dalla Ditta "BIFFI ITALIA SRL" in merito allo spostamento dell'emissione E32 nell'ambito dello stesso stabilimento, confermando tutte le condizioni e prescrizioni impartite con la sopracitata Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2558/2018;
- con nota del Suap del Comune di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 9625 del 15/03/2022, acquisita agli atti di questa Agenzia in

pari data con prot. n. 43353, è stata trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativa alla matrice *emissioni in atmosfera* di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006, presentata dalla ditta "BIFFI ITALIA SRL" (C.F. 01018580330);

Considerato che:

- con nota prot. n. 47175 del 22/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con richiesta alla Ditta di specificare il corretto indirizzo dello stabilimento.
- con nota prot. n. 73213 del 03/05/2022 è pervenuta la comunicazione del corretto indirizzo della società e precisamente Strada Biffi n. 165;

Dato atto che l'AUA vigente prevede i seguenti limiti di emissione per le emissioni E4A ed E4B derivanti dalla sbavatura:

EMISSIONE N. E4A SBAVATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4B SBAVATURA

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 9 del 26/04/2022 Sinodoc 12342/2022) risulta che:

- la modifica consiste nell'ammodernamento, ai fini ambientali, del reparto sbavatura; in particolare verranno installati 2 nuovi banchi di sbavatura aspiranti collegati ad un sistema di abbattimento del materiale particolare;
- le emissioni E4A ed E4B verranno sostituite da un'unica emissione denominata E4;
- il flusso di massa di E4 sarà la somma dei flussi di E4A ed E4B; la concentrazione di materiale particolare da autorizzare non subirà variazioni;

Considerato che:

- con nota prot. n. 47177 del 22/03/2022 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla modifica di che trattasi;
- il Servizio Territoriale di Arpae, con nota del 06/04/2022 prot. n. 57565, ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale, con prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 47139 del 22/03/2022 è stato richiesto al Comune di Fiorenzuola d'Arda, relativamente alla modifica di che trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 10806 del 25/03/2022, acquisita al prot. Arpae n. 50614 del 28/03/2022, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alle emissioni in atmosfera;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Det-Amb n. 2558 del 23/05/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13/2018 (prot. Suap n. 20501 del 02/07/2018, acquisito al prot. Arpae n. 10634 del 05/07/2018) per l'attività di "produzione attuatori e relativi sistemi di controllo" svolta dalla ditta "BIFFI ITALIA SRL", (C.F. 01018580330), nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, Strada Biffi n. 165, come di seguito riportato:

A) sostituendo, al punto 2) del dispositivo, i limiti stabiliti per E4A ed E4B con i seguenti:

EMISSIONE N. E4 REPARTO SBAVATURA – BANCHI ASPIRANTI	
Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	250 gg/anno
Altezza minima	8 m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:	
Materiale particolare	5 mg/Nm ³

B) inserendo, sempre al punto 2) del dispositivo, le seguenti **prescrizioni**:

- y. in caso di funzionamento non contemporaneo dei banchi di smerigliatura presidiati dal sistema di aspirazione generante E4, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- z. il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio di E4 al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- aa. il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime di E4 non può superare 60 giorni;
- ab. qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime di E4 non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- ac. **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E4, nelle condizioni di esercizio più gravose, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 2558 del 23/05/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13/2018 (prot. Suap n. 20501 del 02/07/2018, acquisito al prot. Arpae n. 10634 del 05/07/2018) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda (provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 13/2018 - prot. Suap n. 20501 del 02/07/2018);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai

sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.